



COMUNE DI FONTE NUOVA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Libro verbali – Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE DI SEDUTA

In data 11 Novembre 2020 alle ore 09:00, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, in audio video conferenza, nelle persone di:

- Dott.ssa Luisa Sallustio - Presidente
- Dott.ssa Barbara Del Vecchio - Componente effettivo
- Dott. Gianluca Modeo - Componente effettivo

il Presidente, prima di procedere con i lavori, dà atto della valida costituzione del Collegio per esatta identificazione dei suoi componenti, del suo regolare insediamento, del regolare svolgimento della riunione e della possibilità per tutti i partecipanti di visionare e consultare la documentazione inerente.

La riunione è stata indetta per esprimere il parere sulla Proposta di Delibera da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale n. 29081 avente ad oggetto: "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL TUEL E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020/2022".

PREMESSA

In data 20/02/2020, con deliberazione nr. 18, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

In data 04/06/2020, con deliberazione nr. 37, il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2019, determinando un risultato di amministrazione di euro 15.961.917,44 così composto:

fondi accantonati	per euro	19.503.291,13
fondi vincolati	per euro	410.573,51
fondi destinati agli investimenti	per euro	568.060,53
fondi disponibili	per euro	-4.520.007,73

Che fino alla data odierna risulta applicato, una quota di avanzo di amministrazione pari a € 189.103,49

Che il Collegio dei Revisori ha ricevuto in data 28/10/2020 la documentazione utile all'esame della proposta di delibera consigliare.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. [1, comma 169](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'[articolo 141](#), con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del

medesimo articolo.”

L'art. 54 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) ha modificato l'art. 107 comma 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), prevedendo il nuovo termine del 30 novembre 2020, in luogo del 30 settembre 2020, per l'adozione della delibera di Consiglio Comunale di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) nel termine ordinario del 31 luglio. La proroga è motivata dalle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali.

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

La Commissione Arconet, attraverso la FAQ n. 41/2020, ha precisato in proposito che *“di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio*

di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- per la copertura di debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese d'investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE E VALUTAZIONI

Il Collegio, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011, punto 4.2 lettera g) e prende atto, innanzitutto, del fatto che il provvedimento recepisce gli effetti finanziari della manovra finanziaria adottata dal Comune di Fonte Nuova destinata a limitare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da Covid19 ha prodotto sull'economia locale valutando in modo prudentiale le conseguenze che la stessa è destinata a produrre sugli equilibri della gestione corrente dell'ente.

Il servizio finanziario ha inviato con prot. 27809 del 01/09/2020 ai responsabili dei servizi dell'Ente una richiesta inerente la verifica degli equilibri di bilancio 2020/2022, nonché la ricognizione di eventuali debiti fuori bilancio e/o accantonamenti delle passività potenziali.

Da tale ricognizione, è emersa la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo alle nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove e maggiori entrate, non sono state segnalate né situazioni di squilibrio finanziario sia in conto residui che in conto competenza, né squilibri di cassa.

Il Collegio prende atto che il responsabile del servizio finanziario, nella relazione sulla salvaguardia:

- non ha evidenziato squilibri rilevando "allo stato attuale, il pareggio della gestione di competenza e della gestione residui. Per quanto riguarda la gestione di cassa prevede che la quota dell'anticipazione di tesoreria da restituire al 31/12/2020 rientri nei limiti previsti dall'art. 222 del Tuel";
- non ha rilevato debiti fuori bilancio per i quali avviare la procedura di riconoscimento;
- ha rilevato la congruità del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;
- ha verificato l'attuazione dei programmi anche sulla base delle dichiarazioni rese dai vari responsabili dei servizi.

Il Collegio dei Revisori rileva che per il mantenimento degli equilibri l'Ente ha adottato la delibera di cui all'art. 195 del TUEL al fine di poter disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

Segnala come l'Ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria, tale fattispecie quando è continuativa e protratta per un notevole lasso temporale, nonché per importi consistenti e progressivamente crescenti, rappresenta un elemento di particolare criticità della gestione

finanziaria dell'Ente, anche per l'aggravio economico e finanziario diretto che determina in termini di oneri per interessi passivi.

Al continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria contribuisce in maniera preponderante l'attività di riscossione delle entrate, per l'anno in corso le riscossioni sono pari al 23% dell'accertato e al 13% nella gestione dei residui attivi, spiccano tra questi i residui relativi al titolo I, II e III dell'entrata, i quali assumono una percentuale di realizzo pari rispettivamente all'11%, 10% e 20%.

L'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria (e, in caso di giacenza vincolata, all'utilizzo per cassa di questa) per far fronte a spese improcrastinabili ed urgenti e se queste operazioni (congiuntamente o disgiuntamente) sono effettuate in modo non episodico e limitato, ma in modo ripetuto, continuo, prolungato e/o duraturo, si dovrà, se non si vuole rischiare medio tempore un default quasi ineluttabile, agire con decisione sulle cause (tipiche ed atipiche) della crisi della liquidità, e poi operare in termini correttivi con strumenti risolutivi ed efficaci, pilotando in termini migliorativi i tempi attivi e passivi (a breve termine) monitorando costantemente l'attività di riscossione e l'efficacia della stessa e riducendo progressivamente le spese correnti e l'indebitamento, ovviamente, nel contempo, limitando al minimo l'utilizzo degli strumenti non risolutivi o "tampone", che sono più il sintomo emergente di una situazione di sofferenza e di "non sanità finanziaria (più o meno patologica), che non la soluzione di essa.

In riferimento al *Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE)*, il Collegio prende atto che l'Ente ha provveduto a verificare la congruità dell'accantonamento effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione, all'esito della quale si è reso necessario effettuare un ulteriore accantonamento di € 543.008,41, attestandosi così a € 2.501.554,77 per l'anno 2020.

Il Collegio procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, nelle seguenti risultanze finali:

DESCRIZIONE	V+/V-	2020			2021		2022	
		COMPETENZA	FPV	CASSA	COMPETENZA	FPV	COMPETENZA	FPV
PARTE ENTRATA	+	2.888.273,59			80.000,00			
	-	1.040.849,33						
PARTE SPESA	+	2.238.022,65			91.301,84		57.624,90	
	-	390.598,39			11.301,84		57.624,90	
QUADRATURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Collegio ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli *equilibri* richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO
Allegato alla delibera GM Nr. 28830 Del 16-09-2020

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.067.477,18		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	473.642,77	239.838,70	148.700,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	181.130,40	181.130,40	181.130,40
B) Entrate titoli 1- 2- 3 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	22.737.412,77 0,00	20.780.152,05 0,00	20.610.152,05 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese Correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	23.593.943,22 239.838,70 2.501.554,77	21.210.139,35 148.700,00 2.309.837,22	20.250.812,65 148.700,00 2.253.837,22
E) Spese Titoli 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titoli 4 - Quote di capitale am.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succ.)	(-)	315.014,55 0,00 8.104,00	441.721,00 0,00 8.360,00	465.165,00 0,00 8.826,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-879.032,63	-813.000,00	-138.256,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	271.230,63 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	607.802,00 0,00	813.000,00 0,00	138.256,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	180.999,49	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese in conto capitale	(+)	3.414.295,56	1.700.000,00	0,00
R) Entrate Titolo 4-5-6	(+)	19.801.384,71	9.845.592,80	20.034.421,63
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte Capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	607.802,00	813.000,00	138.256,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio -lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	3.835.589,65	744.816,30	300.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRI DI BILANCIO
Allegato alla delibera GM Nr. 28830 Del 16-09-2020

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022
U) Spese Titolo 2.0 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)	18.953.288,11 1.700.000,00	9.987.776,30 0,00	19.596.163,63 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E$		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	3.835.589,65	744.816,30	300.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titoli 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)	3.835.589,65	744.816,30	300.000,00
EQUILIBRIO FINALE $W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	271.230,63		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-271.230,63	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziaria con codifica U.2.04.00.00.000.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Per quanto riguarda la *gestione dei residui* la situazione è la seguente:

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2019 E PRECEDENTI DISTINTI PER TITOLI					
TIT		Residui iniziali	Residui accertati	Riscossioni	% riscoss su RA iniziali
1	Entrate di natura tributaria	19.017.905,63	19.017.905,53	1.998.859,24	10,51
2	Entr Trasf. correnti	1.587.279,58	1.587.279,58	157.207,88	9,90
3	Entr extratributarie	3.959.720,92	3.959.720,95	802.680,39	20,27
4	Entr in c/ capitale	3.719.803,23	3.719.803,23	755.822,23	20,32
5	Entr da riduz attività finanz	2.815.962,40	2.815.692,40	356.617,70	12,66
6	Entr accens prestiti	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7	Anticipaz tesoriere	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9	Serv c/ terzi	488.904,52	488.904,52	31.156,91	6,37
	TOTALE	31.589.576,28	31.589.306,21	4.102.344,35	12,99

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2019 E PRECEDENTI DISTINTI PER TITOLI					
TIT		Residui Iniziali	Residui impegnati	Residui pagati	% pagam
1	Spese correnti	7.765.348,83	7.768.348,83	3.816.495,30	49,15
2	Spese in conto capitale	3.692.103,96	3.692.103,96	1.061.396,05	28,75
3	Incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Rimborso prestiti	50.656,87	50.656,87	50.656,87	100,00
5	Chiusura anticipazioni da Tesoriere	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7	Spese per c/ terzi e partite di giro	1.294.694,93	1.294.694,93	642.661,36	49,64
	TOTALE	12.802.804,59	12.805.804,59	5.571.209,58	43,52

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio:

- *verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;*
- *verificato che non sono emersi dalle attività di verifica debiti fuori bilancio;*
- *tenuto conto delle raccomandazioni contenute nel presente documento;*

esprime parere favorevole

in ordine all'approvazione della proposta di Consiglio Comunale n. 29081 avente ad oggetto: "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL TUEL E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2020/2022".

La riunione termina alle ore 11:00 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Luisa Sallustio (Presidente) *firmato digitalmente*

Dott.ssa Barbara Del Vecchio (Componente) *firmato digitalmente*

Dott. Gianluca Modeo (Componente) *firmato digitalmente*